

del 13 settembre 2025



Ricorso Risarcimento Danni per mancata attuazione previdenza complementare

A beneficio di chi continua a chiederci chiarimenti sulla sorte del contenzioso relativo alla mancata attivazione della previdenza complementare, ricordiamo che dopo il rigetto dei nostri ricorsi da parte della IV sezione del TAR di Roma, considerato che anche altre sezioni dello stesso Tribunale avevano rigettato analoghe domande condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese legali a favore delle amministrazioni

intimate, avevamo ritenuto prudente rinunciare a tutti gli altri ricorsi da noi presentati con lo stesso oggetto e, al momento pendenti, proprio allo scopo di evitare ulteriori soccombenze con conseguenti condanne a spese di lite o addirittura per "responsabilità aggravata". (<https://siulp.it/rinuncia-ricorso-risarcimento-danni-per-mancata-attuazione-previdenza-complementare/>).

La nostra scelta di non proseguire il contenzioso si è rivelata saggia e opportuna alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali.

Invero, con la decisione n. 07023/2025 del 12 agosto 2025, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha irreversibilmente definito il contenzioso riguardante la mancata attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia di Stato, rigettando il ricorso proposto da un nutrito gruppo di colleghi che avevano impugnato la sentenza n. 3422/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) che aveva, nella fase di primo grado, respinto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza della mancata attuazione delle forme pensionistiche complementari previste dalla L. 8 agosto 1995, n. 225, da quantificarsi in misura corrispondente ai rendimenti non realizzati nonché all'adozione di ogni misura idonea a reintegrare la loro posizione previdenziale.

Il Collegio, nel prendere atto dell'ormai consolidato orientamento che ha escluso la legittimazione dei singoli dipendenti a far accertare l'obbligo delle Amministrazioni di provvedere all'attuazione della previdenza complementare, ha ribadito il principio che i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali. In particolare, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione dei provvedimenti in questione, in ragione della natura normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, non spetta al singolo dipendente non essendo lo stesso titolare di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. II, n. 10803/2022; Id. n. 5697/2011 e n. 5698/2011; n. 502/2014 e n. 503/2014; n. 8440/2021; n. 2593/2022).

Nella propria decisione il Consiglio di Stato richiama la precedente sentenza n. 10803/2022, ove chiarisce che *"..nel caso di specie, è la disciplina legislativa che attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione sindacale, con ciò sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti, i quali pacificamente, anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni affidate alla contrattazione collettiva, ad esempio per eventuali aumenti retributivi o per la rimodulazione dell'orario di lavoro negli ambiti di competenza della contrattazione."*

Per quel che concerne, poi, la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato compimento delle attività necessarie all'attuazione della previdenza complementare, la giurisprudenza afferma che "(...) il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni (...) non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare; con conseguente infondatezza della domanda per l'accertamento dell'obbligo di

provvedere e di conseguenza della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell'Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell'Amministrazione, ma rimanendo l'intera disciplina attribuita all'attività negoziale nell'ambito della rappresentanza sindacale" (Cons. Stato, n. 2593 del 2022, cit., Id. Cons. Stato, n. 10803/2022).

Dette conclusioni, sull'assenza di un autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni, alla luce del sottostante quadro normativo sono, secondo l'alto consesso giurisdizionale amministrativo, pienamente estensibili alla controversia in esame.

Interessante è la ricognizione normativa effettuata dai Giudici di Palazzo Spada i quali ricordano che in base all'art. 59 comma 56 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 "fermo restando quanto previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

L'art. 67 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", ha previsto che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della L. n. 448 del 1998, provvedono a definire:

- a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, della L. n. 335 del 1995, della L. n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
- b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
- c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Da tale disciplina risulta evidente che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. n. 195 del 1995.

Sulla base di quanto precede il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza, in capo alle Amministrazioni intime, di un obbligo di avviare il procedimento di concertazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995 e della conseguente responsabilità per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Costituzionalmente legittimo escludere i condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l'applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (i cosiddetti "reati ostativi"); ma il legislatore e l'amministrazione penitenziaria hanno il "preciso dovere" di assicurare a tutti i condannati a pene detentive "condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena".

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 139/2025 che ha giudicato non fondate le questioni sollevate da una giudice per l'udienza preliminare e dalla Corte d'appello di Firenze sull'articolo 59 della legge numero 689 del 1981, come modificato dalla riforma Cartabia.

I giudici dei procedimenti principali dovevano decidere della responsabilità penale di due imputati di violenza sessuale in un caso, e di violenza sessuale di gruppo in concorso con pornografia minorile nell'altro. Dal momento che, in entrambi i casi, la pena applicata in concreto non superava i quattro anni di reclusione, gli imputati – attualmente non sottoposti a misure cautelari – avrebbero potuto beneficiare dell'applicazione di pene sostitutive alla detenzione, se non fosse stato per la preclusione stabilita dalla norma censurata in relazione a tutti i reati ostativi, tra i quali rientrano anche quelli di cui gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.

La Corte ha ritenuto anzitutto che la riforma Cartabia, attuata con decreto legislativo, non abbia violato i principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge di delega parlamentare, che aveva impegnato il Governo ad assicurare il coordinamento tra l'accesso alle nuove pene sostitutive e le preclusioni stabilite dall'ordinamento penitenziario.

Ha, quindi, escluso che la disciplina censurata violasse il principio di eguaglianza. Il legislatore ha certamente la possibilità di stabilire, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a quali tipologie di reato le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione. In ogni caso, non può ritenersi vietato al legislatore escludere dalle pene alternative la generalità dei reati ostativi, che sono in via generale di significativa gravità e di particolare allarme sociale; né impedire l'accesso alle pene sostitutive ai condannati per gli specifici reati contestati nei procedimenti principali, in cui non veniva neppure in considerazione la circostanza attenuante della minore gravità del fatto.

Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio della finalità rieducativa della pena. Questo principio impone che la pena sia sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato, qualunque sia la gravità del reato

commesso; ma non esclude che la pena sia funzionale anche ad altre finalità, come la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato e la prevenzione generale dei reati. In particolare, quest'ultima finalità può giustificare, dal punto di vista costituzionale, l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di cui non sia (più) giudicato socialmente pericoloso.

La Corte ha peraltro sottolineato come "l'ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di pena". Infatti, le pene sostitutive sono "tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della rieducazione del condannato: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato".

Un simile percorso legislativo non può però "che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni successive", coinvolgendo "anzitutto i reati meno gravi [e] lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi".

Resta ferma in ogni caso – ha concluso la Corte – la necessità che anche per i condannati per questi reati "la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo".

Condizioni non sempre assicurate, oggi, nelle carceri italiane, dove la situazione di sovraffollamento "rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena".

(Fonte: Comunicato Corte Costituzionale del 29 luglio 2025)

Debiti col fisco e tempi di decadenza e prescrizione

I debiti fiscali non soddisfatti costituiscono oggetto e contenuto di cartelle esattoriali soggette a termini di decadenza e prescrizione.

Le cartelle esattoriali riguardano tributi quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, Canone RAI, multe e contributi previdenziali oltre a bollo, multe, contributi e tributi, diritti camerati, crediti da lavoro.

Prima di tutto, bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione.

Il concetto giuridico di decadenza si riferisce al mancato esercizio da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'azione di riscossione, relativamente ai termini previsti. In buona sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto ad agire mediante riscossione.

La prescrizione, invece, rappresenta una sanzione per l'Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini. Quando una cartella cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l'azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), per gli accessori (sanzioni ed interessi) è di cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.): lo ha previsto la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 27093/2022.

I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell'anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

- 10 anni per contributi anteriori al 1° gennaio 1996;
- 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
- 5 anni per i contributi successivi al 1° gennaio 1996.

Dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, però, il credito si prescrive sempre 5 anni (sentenza Corte di Cassazione n. 1652/2020).

IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Si prescrivono in 5 anni i crediti da lavoro relativi a stipendi e straordinari, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e TFR accantonato. Si prescrivono in 10 anni, le indennità, le somme una tantum.

I termini di prescrizione decorrono dal momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Bonus affitto giovani 2025

Ci vien chiesto come funziona il bonus affitto previsto per i giovani e a quali agevolazioni hanno diritto gli under 31 che ricadono in specifiche condizioni reddituali.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella sua rivista ufficiale online, Fisco Oggi, richiamando le precedenti precisazioni di cui alla circolare 9/2022 e il dettato dell'art. 16 del T.U.I.R., comma 1-ter.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha ricordato che gli attuali requisiti di accesso al bonus affitto giovani sono, oltre all'età dei beneficiari che deve essere compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, anche il reddito complessivo che non deve essere maggiore di 15.493,71 euro. Occorre, inoltre, la previa stipulazione di un contratto di locazione non transitorio per l'intera unità immobiliare o per parte di essa, da adibire a propria residenza (ai sensi della Legge sulle locazioni abitative). L'immobile adibito a residenza del conduttore deve essere diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Ebbene, per chi rispetti queste condizioni, la normativa vigente prevede – per i primi quattro anni di durata contrattuale – una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, oppure – se maggiore – pari al 20% dell'importo del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di duemila euro.

Inoltre, come già specificato nella circolare delle Entrate n. 34/E del 2008, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Conseguentemente, se il contribuente soddisfa i menzionati requisiti nel primo periodo d'imposta, occorrerà comunque verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d'imposta successivi, per continuare a beneficiare della detrazione fiscale in ognuno di essi. E il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta.

Infine, la detrazione è da intendersi suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione; nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, soltanto quest'ultimo potrà fruire della detrazione in oggetto, per la sua quota.

Nuove regole europee per l'intelligenza artificiale

Dal 2 agosto 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni che vanno a integrare la graduale applicazione del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), operativo dal 2027.

Le novità riguardano, in primis, i grandi modelli generalisti di IA generativa.

In primis, le aziende che sviluppano e addestrano grandi modelli di Intelligenza Artificiale generativa come ChatGpt e Gemini hanno l'obbligo di nominare le Autorità e definire le sanzioni.

In parallelo, gli Stati Membri della UE devono adeguare i propri meccanismi di governance in materia. Nello specifico, i Governi devono nominare gli organi competenti per la vigilanza sul rispetto dell'AI Act e la definizione delle sanzioni per gli inadempienti.

In questo contesto, ricordiamo che in Italia è ancora in Parlamento il Ddl sull'Intelligenza Artificiale, che indica come autorità competenti l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). La Camera ha approvato a giugno un testo modificato rispetto a quello già passato in Senato, dove la legge è tornata in terza lettura.

I sistemi GPAI (General Purpose Artificial Intelligence) sono modelli di intelligenza artificiale non specializzati e di grandi dimensioni (come ad esempio ChatGpt, Gemini e Deepseek), che impiegano più di 10^{23} FLOPS (operazioni in virgola mobile al secondo) e sono in grado di generare linguaggio sotto forma di testo scritto o contenuti audio, nonché di trasformare testi in immagini o video.

Perché si possa parlare di GPAI devono coesistere tutte queste caratteristiche: ad esempio, se il modello è addestrato con una capacità computazionale superiore a quella prevista ma è specializzato in una determinata funzione allora non rientra nella definizione che li riconduce ai nuovi obblighi. La definizione di GPAI e le istruzioni per gli sviluppatori e fornitori sono contenute nelle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea.

I nuovi obblighi sono più o meno rigidi a seconda che il sistema sia considerato o meno ad alto rischio.

Nel primo caso, gli sviluppatori e fornitori devono rendere disponibile e aggiornare costantemente la documentazione tecnica, fornire tutte le informazioni necessarie ai soggetti che integrano i modelli nei propri sistemi, rispettare le normative europee sul diritto d'autore e sulla riservatezza, pubblicare i dati sui contenuti utilizzati per addestrare gli algoritmi.

Se poi il modello di IA è a rischio sistemico, le imprese che li sviluppano devono anche effettuare specifiche valutazioni, garantire elevati livelli di protezione, segnalare eventuali incidenti. Ci sono infine obblighi specifici per l'immissione sul mercato di questo modelli, operazione che richiede documentazione e procedure specifiche.

Possono adempiere a questi obblighi attraverso l'adesione al Codice di Conformità previsto dall'AI Act, che rappresenta una sorta di certificazione di compliance. Altrimenti, devono autonomamente dimostrare il rispetto delle sopra citate regole (disponibile anche un modello per i fornitori di GPAI da utilizzare a tale scopo).

Dette norme non si applicano ai modelli open source, che rendono pubblici per definizione tutti i parametri.

Selezione ASMEL per entrare negli elenchi 2025 di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato nella PA presso Enti Locali

ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha dunque lanciato il nuovo Maxi Avviso 2025 per la formazione e l'aggiornamento di elenchi di idonei destinati alle assunzioni nella Pubblica

Amministrazione. L'iniziativa mira a semplificare e accelerare le procedure di reclutamento per gli enti locali, creando un bacino di candidati qualificati pronti per essere assunti a tempo indeterminato e determinato.

Si tratta nella pratica di un canale di accesso preferenziale per ottenere opportunità di lavoro a tempo indeterminato e determinato negli enti locali.

Le candidature online dal 15 settembre si presentano sulla piattaforma Asmelab per l'inserimento in un bacino unico di profili che conta già oltre 860 Comuni aderenti.

Sarà attiva dal 15 al 30 settembre la procedura relativa all'invio delle candidature per il Maxi-Avviso ASMEL, volto alla selezione pubblica di candidati idonei per formare 37 elenchi da cui gli Enti locali possono attingere per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Pubblicato sul portale InPA, l'avviso si riferisce al reclutamento di diversi profili professionali, laureati, diplomati e operai specializzati, attraverso una procedura più rapida rispetto ai concorsi tradizionali e allo scorrimento di graduatorie. Tra le novità dell'Avviso 2025 ci sono due nuovi profili richiesti: Addetto Biblioteca (ex categoria B), Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico (ex categoria D)

Partecipando alla selezione è possibile ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale di idonei per 3 anni, o fino a quando l'idoneo ottiene un contratto a tempo indeterminato. È prevista una prova scritta, la cui data sarà comunicata almeno 15 giorni prima, che si svolgerà a distanza e che decreterà gli idonei per ciascun profilo.

Le candidature, come anticipato sopra, saranno aperte dal 15 settembre e gli Enti interessati ad attingere agli elenchi di idonei per le proprie assunzioni possono aderire all'Accordo Aggregato ASMEL.

La selezione pubblica è finalizzata a creare e aggiornare 37 elenchi di idonei, coprendo un'ampia gamma di profili professionali richiesti dalla macchina amministrativa comunale. Le figure ricercate rientrano in tre aree principali:

Area Funzionari

Area Istruttori

Area Operatori Esperti

L'adesione a questi elenchi non limita le opportunità a un singolo Comune, ma apre le porte a una vasta rete di enti locali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Attualmente, sono 866 i Comuni e gli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo e che potranno utilizzare questi elenchi per le proprie assunzioni future.

L'elenco completo degli enti aderenti è consultabile online.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 settembre 2025. Come piattaforma di invio si utilizza il portale dedicato Asmelab, accessibile all'indirizzo www.asmelab.it.

Agenti in Prova del 229° Corso

Ritardo delle procedure amministrative prodromiche all'adeguamento della retribuzione

Gli Agenti in Prova del 229° Corso di Formazione sono stati assegnati alle sedi di servizio per la fase applicativa lo scorso 24 giugno. Nonostante il non breve lasso di tempo da allora intercorso, agli stessi viene ancora oggi corrisposta l'indennità riconosciuta agli Allievi Agenti, significativamente inferiore alla prevista retribuzione.

A preoccupare non è tanto l'attualità, atteso che gli stessi, durante l'interregno che precede la definitiva presa di servizio in ruolo, mantengono il diritto al trattamento di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione.

Poiché però a far data dal 18 ottobre tale copertura verrà meno, quanti non potranno continuare a poter contare sulla disponibilità di posti letto dei rispettivi uffici si vedranno costretti a ricercare sistemazioni alternative sul mercato immobiliare, andando incontro ad un significativo aumento delle spese da sostenere. Una prospettiva che deve tener conto anche del venir meno del diritto alla fruizione gratuita della mensa di servizio, con conseguenti ulteriori esborsi per la consumazione dei pasti.

In altre parole, un ulteriore differimento nell'allineamento degli emolumenti alla qualifica rivestita esporrebbe non pochi giovani Colleghi, soprattutto quanti hanno anche familiari a carico, ad inaccettabili disutilità.

Si confida pertanto che l'Ufficio in indirizzo possa rimuovere gli ostacoli burocratici frapposti alla quanto più sollecita definizione delle procedure amministrative presupposte, e si resta in attesa di un cortese cenno di rassicurazione in tal senso.



Detrazioni fiscali per figli disabili a carico

La Manovra 2025 ha introdotto una stretta sulle detrazioni per i figli a carico, non più applicabili dopo i 30 anni, ma ha previsto un'eccezione per i figli disabili, per i quali si può applicare la detrazione fiscale anche dopo questa età. Nessuna limitazione è invece legata all'erogazione dell'Assegno Unico, che per i figli disabili oltre i 30 anni resta fruibile. Già prima che intervenisse questa modifica, l'Agenzia delle Entrate con Circolare 4/2022 aveva già chiarito la compatibilità fra Assegno Unico e Universale per i figli e carico e detrazione fiscale per figli disabili a carico dopo i 21 anni.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del dlgs 230/2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

L'articolo 12 del TUIR a cui fa riferimento l'AdE stabilisce le regole per le detrazioni familiari a carico, che spettano per ciascun figlio «di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata».

Il Dlgs 230/2021 regola invece l'Assegno Unico, stabilendo il diritto per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La formulazione dell'articolo 12 del TUIR è cambiata in seguito alle restrizioni introdotte dalla Manovra 2025 (introducendo, come detto, il nuovo paletto dei 30 anni, dopo i quali non spettano più le detrazioni per figli a carico con l'unica eccezione, appunto, dei figli disabili) ma non introduce vincoli al cumulo con l'Assegno Unico, per cui ritengo si possa ancora ritenere valida l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra citata.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- **01/09** - Procedure di scrutinio per merito comparativo relative alle vacanze registrate al 31 dicembre 2024, per conferimento qualifiche di Sostituto Commissario e tecnico, procedure di scrutinio per merito comparativo relative al 1° gennaio e al 30 giugno 2025 qualifiche Ispettore Superiore e tecnico. procedure avanzamento varie qualifiche ruolo orchestrali.
- **04/09** - Circolare Uff.VII N18 3.09.2025 - dPR 53 -2025 n.53 - Recepimento accordi sindacali triennio 2022-2024 personale Forze polizia ordinamento civile e militare - Riflessi pensionistici e previdenziali
- **05/09** - CIRCOLARE Borse di Studio - Università Luiss Guido Carli di Roma - Anno accademico 2025- 2026
- **05/09** - Circolare bando O.I.P.C Interpol Vacancy Notices-1349-1350-1351 - Pubblicazione di posizioni vacanti di alto profilo presso Segretariato generale O.I.P.C. Interpol
- **08/09** - Gruppo SISFOR - Aggiornamento professionale 2025 -Pubblicazione nuovi moduli e-learning
- **01/07** - Decreto interministeriale ex. art. 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante definizione dei criteri, per l'anno 2023, per l'assegnazione dell'ivi previsto emolumento per i funzionari con le qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto ed equiparati



PROMO PEC REGISTRA DOMICILIO DIGITALE

Per gli iscritti al sindacato di polizia SIULP è ora disponibile il Domicilio Digitale dedicato



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 37/2025 del 13 Settembre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123